

La comunicazione istituzionale del giudice delle leggi come pedagogia costituzionale*

ANTONIO SAITTA**

Data della pubblicazione sul sito: 3 febbraio 2023

Suggerimento di citazione

A. SAITTA, *La comunicazione istituzionale del giudice delle leggi come pedagogia costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* “Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità”, che si è tenuto il 25 novembre 2022. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/683225/corte-costituzionale-e-opinione-pubblica-genesi-forme-finalita>.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Messina. Indirizzo mail: antonio.saitta@unime.it.

1. Tanti anni fa ebbi modo di riflettere sulla funzione e sulla struttura della motivazione delle sentenze costituzionali, sulle tecniche argomentative utilizzate, su quella speciale alchimia tra argomenti “logici” e “retorici” cui fa ricorso il nostro giudice delle leggi. Peraltro, nonostante manchi una norma di diritto positivo analoga all’art. 132 c.p.c., nessuno si è mai sognato di immaginare che le pronunce costituzionali possano essere prive di motivazione.

In quella ricerca usai l’espressione “retorica” nel modo in cui l’aveva valorizzata Chaïm Perelman, il fondatore della scuola della *Nouvelle Rhétorique*, nel suo *Trattato dell’argomentazione*. Proprio da quegli studi mi convinsi che la Corte motiva – e lo fa con una ben determinata tecnica argomentativa – perché, a fronte del momento divisivo rappresentato dalla decisione – appunto anti-maggioritaria – con la quale distribuisce torti e ragioni alle parti in causa e ai tanti che, pur estranei al giudizio *a quo*, attendono il suo verdetto, è necessaria un’attività di ricucitura. La Corte, cioè, motiva le sue sentenze perché deve fornire la giustificazione della sua decisione, deve illustrare il percorso che l’ha portata a sostenere quelle determinate conclusioni. In questo modo la Corte agisce, per usare un’espressione di Jürgen Habermas, in termini “comunicativi”, alla ricerca della comprensione e dell’intesa tra gli attori coinvolti nelle varie questioni di costituzionalità quotidianamente scrutinate.

Le sentenze della Corte costituzionale, dunque, sono motivate per creare le condizioni di una necessaria condivisione intorno alle singole decisioni e, più in generale, all’operato della Corte e questo fine è raggiunto utilizzando una serie di tecniche “retoriche” di persuasione, tra le quali vi è il ricorso ad alcuni τῶτοι argomentativi, il primo dei quali, ovviamente, è la Costituzione.

2. La Corte, quindi, cerca condivisione o, se si vuole, “consenso” intorno alle sue decisioni, con l’avvertenza fondamentale che quest’ultima espressione va intesa non in senso numerico o più o meno plebiscitario che dir si voglia, bensì di pura legittimazione giuridica: la Corte motiva per dimostrare che la sua decisione è quella giusta alla luce della Costituzione, ossia della fonte di legittimazione, riconosciuta dall’intera società.

Da questa operazione “retorica”, volta a legittimare la sentenza agli occhi dei suoi destinatari, deriva – se può passare l’espressione – un sottoprodotto ancora più importante, perché trascendente la soluzione del singolo caso oggetto di giudizio, consistente nella quotidiana ri-legittimazione della stessa Costituzione: ogni sentenza offre ai propri destinatari una lettura aggiornata e rinnovata della Costituzione; in tutte le sentenze costituzionali troviamo conferma della perdurante idoneità della Carta del ‘48 come luogo nel quale rinvenire la soluzione dei conflitti giuridici sulla base delle valutazioni e delle opzioni assiologiche fatte dal Costituente e tutt’oggi valide.

3. Se, quindi, queste mie convinzioni hanno ancora un minimo di valore, corollario è – per precipitare immediatamente ad una parte dei temi, pur molto eterogenei, evocati dall’oggetto del seminario odierno, consistente nel dialogo tra la Corte e l’opinione pubblica “in entrata” (con gli *amici curiae*, gli esperti, etc.) ed “in uscita” (con i comunicati stampa, i *podcast*, etc.) – che la Corte costituzionale non può esimersi dal trovare strumenti per comunicare con l’opinione pubblica, quest’ultima intesa nel senso più ampio.

In parole semplici, se siamo d’accordo sul fatto che la Corte costituzionale, con la sua giurisprudenza, rinverdisce quotidianamente l’attualità, la validità e l’efficacia della tavola dei valori fondativi della Repubblica, quest’opera non può avere come destinatari soltanto le parti processuali, i soggetti istituzionali interessati ai vari casi o la comunità scientifica, ma deve rivolgersi ad una platea di destinatari più ampia possibile e nella forma comunicativa più efficace. Per la tenuta del sistema c’è, infatti, bisogno di un’attività di “pedagogia costituzionale” permanente che non può esaurirsi nella retorica (stavolta, usando il sostantivo in senso dispregiativo) della “più bella del mondo”, ma nella dimostrazione, giorno per giorno, sentenza per sentenza, che la Costituzione continua ad essere il giusto collante della società.

4. È chiaro che, come accade per tutti i discorsi retoricamente orientati, l’oratore, in questo caso la Corte, parla *ex cathedra* pensando ad alcuni destinatari specifici (le parti in causa, i giudici *a quibus*, il legislatore, gli attori politico-istituzionali, la comunità dei “chierici”) qualificati per ruolo e per cultura. Tuttavia, per le cose sin qui dette, è anche vero che se la Corte deve raggiungere un uditorio ben più ampio rispetto a quello adeguatamente formato in termini tecnico-istituzionali, per rendere efficace il proprio messaggio di rinnovato suffragio verso la Costituzione, allora avrà inevitabilmente bisogno di strumenti comunicativi più semplici ed efficaci rispetto alla motivazione delle sue pronunce.

In sostanza, occorre che qualcuno assicuri una vera e propria attività di “mediazione culturale” (e, al tempo stesso, civile e istituzionale) per la quale non bastiamo noi giuristi perché, come tutti i tecnici, parliamo essenzialmente all’interno della nostra comunità, in luoghi selettivi di dibattito usando un gergo specialistico assai poco comprensibile per l’uomo della strada anche quando siamo invitati a rilasciare interviste sui quotidiani (per quei pochissimi che li leggono) o in televisione.

5. La conclusione a cui conducono tutte queste premesse consiste, a mio avviso, nel fatto che la Corte non solo *può*, ma *deve* trovare canali di collegamento con l’opinione pubblica, qualsiasi cosa questa espressione voglia significare: il ruolo della Corte, quale punto di chiusura del sistema delle garanzie costituzionali, impone a questa di svolgere, contestualmente alle ordinarie attribuzioni

strettamente istituzionali, un'indefettibile opera – *absit iniuria verbis* – di divulgazione, di volgarizzazione (uso l'espressione nel senso umanistico del *de vulgari eloquentia*) delle proprie funzioni e delle ragioni insite nelle sentenze di più forte impatto sociale.

Ovviamente, tutte le perplessità e i dubbi avanzati – con la ricchezza di argomentazioni e lo stile propri di Roberto Romboli – sono validissimi e meritano approfondimento, caso per caso. È più che legittimo, ad esempio, dubitare dell'opportunità di un singolo comunicato stampa o dell'efficacia di alcuni strumenti comunicativi, ma ciò non toglie che il rapporto con la società va sempre ricercato.

È bene, allora, che sia la stessa Corte a veicolare inizialmente il proprio messaggio mettendo a disposizione dei mediatori culturali (*in primis*, gli operatori dell'informazione) i materiali per avviare il dibattito pubblico sulla base di premesse contenutistiche che siano – nei limiti delle umane cose – il più possibile obiettive, corrette e autentiche.

Per concludere, la Costituzione parla per il tramite della Corte costituzionale ed è per questo che la voce di quest'ultima deve poter giungere a tutti i cittadini e da questi deve poter essere compresa. Diversamente la Costituzione resterebbe davvero una carta destinata a sbiadire e a invecchiare nel tempo e non un processo in continuo divenire.